



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° 31

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 30 maggio 2025

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 28 maggio 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Mario Burri	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

### **DECISIONE**

Sul reclamo del 19/5/2025, pervenuto in data 20/5/2025, prot.n. 606, presentato dalla Rugby Parabiago SSDARL, in nome e per conto del Presidente e Legale Rappresentante Sig. Giampiero Grimoldi, rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Antonio Ghilardi, giusta procura in calce al reclamo, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nelle riunioni del 14 e 15 maggio 2025, Comunicato A Maschile/23/GS, pubblicato in data 15/5/2025, con cui, in relazione alla gara del campionato di Serie A, Verona Rugby SSDARL v Rugby Parabiago SSDARL, disputata in data 11/5/2025, ha sanzionato il Sig. Giulio Nadali, giocatore e tesserato della medesima società reclamante, con la squalifica di tre settimane (dal 12/5/2025 al 1°/6/2025 compresi), di cui due settimane per la violazione dell'art. 27/01, lett. c), (comportamento irrispettoso nei confronti della terna arbitrale), del Regolamento di Giustizia, inasprita di una settimana per la riscontrata recidiva di cui all'art. 15/01 del medesimo Regolamento.

### **FAT T O**

Con il reclamo *de quo* tempestivamente depositato, la Rugby Parabiago SSDARL, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, ha impugnato il provvedimento in epigrafe nell'interesse del suo tesserato Sig. Giulio Nadali, chiedendo la riduzione della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo Nazionale nella misura ritenuta di giustizia.

A sostegno della impugnazione, la società reclamante pur contestando che la condotta del proprio giocatore riportata nel referto arbitrale potesse avere rilievo disciplinare limita il

**FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY**

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
[federugby.it](http://federugby.it)

T +39 0645213127  
F +39 06 45213174  
[cortesportivadappello@federugby.it](mailto:cortesportivadappello@federugby.it)  
[cortesportappello@pec.federugby.it](mailto:cortesportappello@pec.federugby.it)



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

gravame al fatto che nel caso di specie non sarebbero sussistiti i presupposti per aggravare la sanzione mediante l'applicazione della recidiva.

Sul punto la reclamante precisava che l'applicazione della recidiva è una facoltà e non un obbligo del Giudice Sportivo, che la fattispecie che aveva portato alla squalifica del proprio giocatore nella precedente stagione sportiva, su cui si era fondata l'applicazione della recidiva da parte del Giudice Sportivo, esulava completamente da quella posta in essere dal Sig. Giulio Nadali in occasione della gara svoltasi in data 11 maggio 2025, con la conseguenza che, anche in ragione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, che sarebbero state costituite dalla modalità della condotta posta in essere, circoscritta a un contesto limitato, fuori dal campo di gioco, non palesemente plateale e non sentita da molte persone, non vi sarebbe stato alcun motivo per inasprire la sanzione da irrogare nel caso di specie e, quindi, chiedeva la riduzione della sanzione inflitta al Sig. Nadali senza l'applicazione della recidiva.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 23/5/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 28/5/2025, da tenersi in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Nella predetta camera di consiglio compariva, da remoto, per la Rugby Parabiago SSDARL, l'Avv. Carlo Antonio Ghirardi, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per l'infondatezza dell'applicazione della recidiva, ribadendo la richiesta della riduzione nella misura ritenuta di giustizia e chiedendo l'applicazione delle attenuanti generiche al caso di specie.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva riservandosi il deposito della motivazione.

### MOTIVI

Dal provvedimento del Giudice Sportivo Nazionale oggetto dell'impugnativa, risulta che il Sig. Giulio Nadali, a seguito della segnalazione da parte dell'arbitro e dei suoi assistenti avvenuta a fine gara, sia stato sanzionato con due settimane di squalifica per avere commesso l'infrazione di cui all'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia (comportamento irrispettoso





## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

nei confronti della terna arbitrale), poi aumentata a complessive tre settimane, per via dell'applicazione della recidiva di cui all'art. 15 comma 1 dello stesso Regolamento.

I fatti così come riportati dal referto arbitrale che per costante giurisprudenza degli organi giustizia F.I.R., al pari di altre fonti di prova privilegiate del nostro ordinamento, ha efficacia di piena prova fino a querela di falso, consentono una chiara ricostruzione dell'accaduto ai fini del corretto esercizio del potere sanzionatorio.

Nello specifico, il referto dell'arbitro Sig. Fabio Taggi riporta che: *"Il giocatore con la maglia n. 20, Signor Nadali Giulio tess. FIR 264238, del Parabiago R., al termine della gara - prima del rientro negli spogliatoi - si rivolgeva al team arbitrale battendo vistosamente le mani, in modo sarcastico, e sorridendo esclamava: "bravi bravi siete riusciti a farci perdere, complimenti!"*

Riguardo alla natura del comportamento tenuto dal Sig. Nadali, il Collegio osserva che si tratta di una condotta che realizza l'infrazione disciplinata dall'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, in quanto si tratta evidentemente di un comportamento offensivo ed irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, incolpati dal giocatore del Parabiago di essere stati i responsabili della sconfitta della propria squadra.

Per quanto concerne l'applicazione della recidiva, la Corte rileva che non si tratta di una facoltà, ma di un obbligo, in quanto il comma 5 dell'art. 15 del Regolamento stabilisce che *"La contestazione della recidiva è obbligatoria"*, mentre la discrezionalità dell'organo di giustizia è attribuita per la quantificazione dell'aggravamento, come può desumersi dalla lettura del comma 1 del predetto articolo, il quale prevede che la sanzione *"può essere aumentata sino al doppio del massimo previsto per l'infrazione o può essere inflitta la sanzione immediatamente più grave"*, con il rispetto, comunque, del limite massimo indicato dal comma 7 del medesimo articolo che precisa che *"In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare l'entità di pena risultante dal cumulo delle sanzioni irrogate con le condanne precedenti alla commissione del nuovo illecito"*.

La Corte, quindi, osserva che nel rispetto dei criteri innanzi evidenziati il Giudice Sportivo, una volta verificato che allo stesso tesserato era stata inflitta una sanzione, con pronuncia non più



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

soggetta ad impugnazione, per un fatto commesso nei cinque anni sportivi precedenti a quello in corso, ha correttamente ritenuto di applicare la recidiva con l'aggravamento di una settimana per un altro fatto commesso nell'anno sportivo in corso, come avvenuto nel caso di specie.

Sulla base del chiaro dato testuale della norma è evidente che nessun rilievo assume, inoltre, la natura del precedente, essendo sufficiente ai fini dell'applicazione della recidiva l'aver riportato una condanna passata in giudicato, per un fatto di rilievo disciplinare di qualsiasi natura.

Riguardo alla richiesta di riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all'art. 11, comma 2, del Regolamento di Giustizia, in primo luogo il Collegio ritiene di dissentire sulla congruità di quelle portate in evidenza dalla difesa della reclamante, in quanto una contestazione effettuata a fine gara applaudendo in modo irridente gli ufficiali di gara ed esclamando frasi di colpevolezza sul loro modo di dirigere la gara, non sembra non essere palesemente plateale, né poterne escludere una vasta visione del pubblico, ma, comunque, rileva che anche nel caso in cui vi potesse essere un eventuale giudizio di equivalenza tra la recidiva e le invocate attenuanti, ciò non porta alla esclusione della recidiva, come statuito dalla Suprema Corte, Sezioni Unite, con la sentenza n.31669 del 23/06/2016.

Ciò posto, considerato che l'art. 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia, che stabilisce per il tesserato partecipante alla gara che proferisca parole offensive o tenga un comportamento irrispettoso nei confronti degli ufficiali di gara, la sanzione della squalifica dalle gare ufficiali da due a dodici settimane, la Corte, considerato che il Giudice Sportivo ha applicato la pena base nel suo minimo edittale e che sussistono presupposti per l'applicazione della recidiva, in ragione del proprio potere discrezionale di cui all'art. 14, del Regolamento di Giustizia, ritiene congrua per il caso di specie la squalifica inflitta nel provvedimento impugnato.

### **P.Q.M.**

- visti gli artt. 61, 11, 14, 15 e 27, comma 1, lett. c), del Regolamento di Giustizia;



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

- respinge il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento Giudice Sportivo Nazionale impugnato con cui il Sig. Giulio Nadali, giocatore e tesserato della Rugby Parabiago SSDARL, è stato sanzionato con la squalifica di tre settimane (dal 12/5/2025 al 1/6/ 2025 compresi);
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 28 – 30 maggio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

**Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro**